CRIC80000P - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004434 - 11/09/2021 - A03a - Disposizioni gener - U

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
ISTITUTO COMPRENSIVO "G. BERTESI"
Scuola ad indirizzo musicale
di scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di I grado
PIAZZA ITALIA, 3 - SORESINA (CR) C.F. 92006630195
Tel. 0374 342004 - fax 0374 346161
email: cric80000p@istruzione.it pec: cric80000p@pec.istruzione.it sito web: www.icbertesi.edu.it

Soresina lì, 11 settembre2021

AI GENITORI
AI DOCENTI
ISTITUTO COMPRENSIVO "G. BERTESI"
AL DSGA
AL PERSONALE ATA
A TUTTI GLI INTERESSATI

ALBO /ATTI

OGGETTO: **Decreto-legge 10 settembre 2021, n. 122: estensione dell'obbligo di Certificazione verde COVID19 per l'accesso alle sedi scolastiche.**

Ai sensi di quanto disposto dal Decreto-legge 10 settembre 2021, n. 122, e fino al 31 dicembre 2021, l'obbligo di possesso di Certificazione verde COVID-19 (Green Pass) in corso di validità è esteso a chiunque acceda alle sedi dell'Istituto, con la sola eccezione degli alunni.
L'art. 1 commi 2, 3 e 4 del Decreto-legge 10 settembre 2021, n. 122 dispone quanto segue:
- *"Fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica, chiunque accede alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative di cui all'articolo 9-ter e al comma 1 del presente articolo, deve possedere ed e' tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2. La disposizione (…) non si applica ai bambini, agli alunni e agli studenti.",*
- *"La misura di cui al comma 2 non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute",*
- *"I dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni scolastiche, educative e formative (….) sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma 2. Nel caso in cui l'accesso alle strutture sia motivato da ragioni di servizio o di lavoro, la verifica sul rispetto delle prescrizioni di cui al comma 2, (…), deve essere effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro".*

Firmato digitalmente da DANIELA ROMANO

CRIC80000P - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004434 - 11/09/2021 - A03a - Disposizioni gener - U

Pertanto, i familiari degli alunni e delle alunne, il personale educativo e tutti i lavoratori esterni ed i fornitori, al loro ingresso nelle strutture della scuola, sono tenuti ad esibire la Certificazione verde COVID-19 al personale delegato alla verifica dal Dirigente scolastico.
Quanti non risultassero in possesso di Certificazione verde non potranno essere ammessi all'interno delle sedi scolastiche.
Sono esonerati dal possesso di Certificazione verde COVID-19 in corso di validità i soli i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute del 4 agosto 2021, n. 35309.
Nel caso in cui l'accesso di soggetti esterni alle strutture della scuola sia motivato da ragioni di servizio o di lavoro, la verifica sul rispetto di tali prescrizioni deve essere effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro.
La violazione delle soprariportate disposizioni comporta sanzioni da 400 a 1000 euro sia per i soggetti tenuti ad esibire la Certificazione verde COVID-19 sia per i dirigenti e i datori di lavoro incaricati dei controlli (D.L. 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35).

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Dott.ssa Daniela Romano
documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.
Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa

Firmato digitalmente da DANIELA ROMANO